



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 147 del 08/03/2022

**Oggetto: Approvazione disciplinare attuativo n. 2309 per lo svolgimento delle attività di tirocinio di formazione ai sensi dell'art. 18 L. 24/06/1997 n. 196 ed art. 1 D.M. 25/03/1997 n. 142, da parte degli studenti iscritti al corso di laurea in Fisioterapia presso l'Università del Piemonte Orientale – Scuola di Medicina – Corso di laurea in Fisioterapia, con sede presso l'AO SS Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria. Anno accademico 2020/2021**

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI  
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI



**A.S.L. V.C.O.**

*Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

---

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

Struttura proponente: FORMAZIONE

L'estensore dell'atto: Zucchinetti Cinzia

Il Responsabile del procedimento: Barassi Marino

Il Dirigente/Funziionario: Barassi Marino

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

## **IL DIRETTORE GENERALE**

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del F.F. proponente Responsabile del Procedimento Formazione di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

### **Premesso che,**

a partire dall'anno accademico 2020/2021 l'ASL VCO non è più sede del Corso di Laurea in Fisioterapia, nelle more dell'approvazione del nuovo Protocollo d'Intesa fra la Regione Piemonte e le Università degli Studi di Torino e del Piemonte Orientale contenente le modalità di individuazione delle strutture idonee a costituire sedi di tirocinio, con e-mail acquisita in arrivo al prot. 5368/22 del 26/01/2022, l'Università del Piemonte Orientale – Scuola di Medicina – Corso di Laurea in Fisioterapia, richiedeva a questa Azienda la stipula di una convenzione, al fine dello svolgimento di Tirocini Formativi e di Orientamento ai sensi dell'art. 18 L. 24/06/1997 n.196 e D.M. 25/03/1998 n.142, per gli studenti iscritti al Corso di Laurea in Fisioterapia, classe L/SNT2 – SNT2 – classe delle Lauree in Professioni Sanitarie della Riabilitazione.

**Visto** il testo della convenzione proposto dall'Università in oggetto, preliminarmente alla predisposizione del progetto formativo individuale nel quale devono essere indicati il nominativo del tirocinante, i nominativi del tutor e del responsabile aziendale, gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda, la struttura aziendale (stabilimento, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio, gli estremi identificativi delle coperture assicurative a carico dell'Università.

**Dato atto** che dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici per l'Azienda.

**Considerato che** è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa fra la Regione Piemonte e le Università degli Studi di Torino e del Piemonte Orientale per l'attivazione dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie, di cui alla DGR n. 18-8384 del 08/02/2019, così come previsto dal D.Lgs 502/92 e successive modificazioni.

**Visti** gli artt. 6 e 6-bis del D. Lgs 19/06/1999 n. 229 recante norme di riordino per la razionalizzazione del SSN, dedicati a disciplinare i rapporti tra SSN ed Università, nonché i Protocolli d'intesa tra Regioni, Università e SSN.

**Atteso che** il quadro di riferimento amministrativo con cui confrontarsi in materia comprende altresì:

- ✚ L'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini" – Repertorio atti n. 1/CSR del



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.54111 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

24 gennaio 2013 che all'art. 9 – Modalità di attuazione, ultimo paragrafo recita:

“Il numero di tirocini attivabile contemporaneamente in proporzione alle dimensioni del soggetto ospitante è definito attraverso le discipline regionali e delle Province autonome”.

✚ Il Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della Legge 24/6/1997 n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”, emanato con Decreto Ministeriale 25/3/1998 n. 142, con particolare riferimento all'art. 18 L. 196/97 ed art. 1 Dm 142/1998.

**Vista** la Circolare Regione Piemonte prot. n. 23480/DB2012 dell'11 ottobre 2013 che stabilisce che, con decorrenza 11/10/2013 risulta totalmente superato il controllo preventivo di legittimità previsto dall'art. 27, lett. g), della L.R. n. 10/1995 in merito agli atti inerenti la disciplina dei rapporti con Università/Scuole di Specializzazione, ritenendo da tale data, più appropriata l'attività di Vigilanza svolta dal Collegio Sindacale.

**Rilevato** pertanto che il presente provvedimento sarà sottoposto all'esame obbligatorio del Collegio Sindacale, organismo individuato a svolgere compiti di vigilanza e controllo sugli atti inerenti la disciplina dei rapporti con le Università/Scuole di Specializzazione.

**Procede** ad approvare il disciplinare attuativo in oggetto con l'Università del Piemonte Orientale – l'Azienda Ospedaliera “SS Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria, secondo il testo definito nell'allegato (All. A) alla presente e dando mandato alle Strutture competenti, ai sensi della Convenzione così adottata, di determinarsi in conseguenza.

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

## **DELIBERA**

- 1) **Di approvare**, alla luce della normativa richiamata e per le motivazioni in premessa esplicitate, il disciplinare attuativo n. 2309 con l'Università del Piemonte Orientale – l'Azienda Ospedaliera “SS Antonio e Biagio e C. Arrigo Venezia n. 16 – per lo svolgimento di attività di tirocinio di presso le strutture dell'ASL VCO ai sensi dell'art. 18 L. 24/06/1997 n. 196 e art. 1 D.M. 25/03/1998 n. 142, in conformità al disciplinare allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (all. A), avente validità per l'anno accademico 2020/2021, prorogabile fino alla firma del nuovo Protocollo d'Intesa.



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

- 2) **Di dare atto** che l'Ente Gestore in oggetto redigerà, prima dell'avvio di ciascun tirocinio, il progetto formativo e di orientamento, con l'indicazione degli obiettivi e delle modalità di svolgimento del tirocinio, nonché degli estremi identificativi dell'assicurazione INAIL e Responsabilità Civile previste a carico del soggetto promotore ai sensi di legge.
- 3) **Di dare atto altresì** che:
  - **Dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico dell'Azienda;**
  - Il numero degli allievi che possono essere ammessi al tirocinio è previsto dalla DGR 22/12/2017 n. 85-6277 e dalla Convenzione e comunque riguarda le strutture e non l'Azienda nel suo complesso;
  - qualora la presenza e l'attività dei tirocinanti contrasti con gli obiettivi perseguiti dall'ASL VCO il tirocinio può essere sospeso e revocato in qualsiasi momento.
- 4) **Di dare atto inoltre** che l'avvio del tirocinio è subordinato all'adozione di formale autorizzazione nominativa da parte del Responsabile della Struttura di destinazione del tirocinante, predisposta secondo quanto proceduralmente convenuto a seguito di confronto-scambio epistolare intervenuto fra i competenti servizi coinvolti e la dirigenza amministrativa interessata.
- 5) **Di demandare** al Direttore della Struttura Organizzativa Complessa di destinazione del tirocinante proposto la gestione ed i relativi adempimenti dell'attività formativa di cui trattasi, da espletarsi in piena adesione al disciplinare allegato, nonché la responsabilità correlata sia riguardo all'attuazione della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori, con riferimento alle misure generali e specifiche prescritte dal D. Lgs. n° 81/2008, sia esercitando la necessaria vigilanza in ordine al rispetto degli obblighi di legge vigenti in materia di riservatezza di cui al D. Lgs n° 101/2018.
- 6) **Di dare mandato** alla SOC Affari Generali Legali ed Istituzionali di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a sensi dell'art. 14 L. R. n° 10/1999

**DISCIPLINARE ATTUATIVO N° 000000002309 (ex art.4 del Protocollo) TRA:**  
**- L'UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE**  
**- L'AZIENDA OSPEDALIERA "SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO" SEDE DI ATTIVITA' FORMATIVA DEL CORSO DI STUDIO**  
**- E LA STRUTTURA SEDE DI TIROCINIO AZIENDA SANITARIA LOCALE V.C.O.**

PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI TIROCINIO DA PARTE DEGLI STUDENTI ISCRITTI AL **CORSO DI LAUREA IN FISIOTERAPIA**  
**CLASSE L/SNT2 - SNT2 - CLASSE DELLE LAUREE IN PROFESSIONI SANITARIE DELLA RIABILITAZIONE**  
**ANNO ACCADEMICO 2020/2021**

**TRA**

- **L'UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE** (C.F. 94021400026) - Scuola di Medicina - Corso di Laurea in **FISIOTERAPIA** con sede presso l'AO SS ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO DI ALESSANDRIA, nella persona del Presidente del Corso di Studio Prof.

**INVERNIZZI MARCO**

nato a **MILANO** prov **MI** il **25/12/1981**  
per il presente atto domiciliato presso **L'UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE**, Via Duomo n. 6, **VERCELLI**, a quanto segue delegato dal Magnifico Rettore dell' Università, ai sensi dell'art. 4 punto 3 del Protocollo d'Intesa.  
n. del

- **L'AZIENDA OSPEDALIERA "SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO"** sede del corso di studio - con sede in **VIA VENEZIA N. 16 - ALESSANDRIA ALESSANDRIA**, C.F. n.01640560064 e Partita I.V.A. 01640560064, nella persona del suo legale rappresentante

**CABIATI CRISTINA (DELEGATA DAL D.G)**

nato a **ALESSANDRIA** prov **AL** il **01/06/1964**  
per il presente atto domiciliato presso **ALESSANDRIA** prov **AL** CAP **15121**  
in **VIA VENEZIA N. 16**

**E**

- la Struttura **AZIENDA SANITARIA LOCALE V.C.O.** sede di tirocinio, di seguito denominata Struttura sede di tirocinio, con sede in **OMEGNA** prov **VB** CAP **28887** Via **VIA GIUSEPPE MAZZINI, 117, 28887 OMEGNA (VB)** CF/PIVA **00634880033**, nella persona del suo legale rappresentante

**SERPIERI CHIARA**

nato a **NAPOLI** prov **NA** il **17/07/1959**  
per il presente atto domiciliato presso **VERBANIA** prov **VB** CAP **28900**  
in **VIA GIUSEPPE MAZZINI, 117, 28887 OMEGNA (VB)**

**PREMESSO CHE**

- è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa fra la Regione Piemonte e le Università degli Studi di Torino e del Piemonte Orientale per l'attivazione dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie, di cui alla DGR numero **18-8384** del **08/02/2019**, così come previsto dal D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni.  
- all'art. 4 del suddetto Protocollo d'Intesa ("Modalità di individuazione delle strutture idonee a costituire sedi di tirocinio") è previsto che le Università e le Aziende Sanitarie Regionali, sedi di attività formativa del Corso di Laurea e/o di Corso di Laurea Magistrale, stipulino opportuni disciplinari attuativi con le Aziende o strutture sanitarie e socio sanitarie, pubbliche e private accreditate, e convenzionate con il S.S.R., strutture socio educative e strutture private accreditate individuate dai Corsi di studio come sedi di tirocinio, sulla base delle necessità didattiche.



**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE****Art. 1 (Attività di tirocinio)**

L'Università - Corso di Laurea o Laurea Magistrale, l'AZIENDA OSPEDALIERA "SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO" sede di attività formativa del Corso e la Struttura AZIENDA SANITARIA LOCALE V.C.O. individuata quale sede di tirocinio, sulla base di quanto stabilito nel Protocollo d'Intesa Università-Regione succitato nell'ambito del percorso formativo del Corso di Studio, realizzano l'attività di tirocinio, nei periodi previsti dalla programmazione didattica (Tabella 1).

Inoltre è prevista un'attività di tutorato professionale.

Il Corso di Laurea o di Laurea Magistrale può attivare un sistema di tutori professionali tra le seguenti figure:

**1. TUTOR CLINICO O DI SEDE DI TIROCINIO**

- Concorre all'organizzazione e attuazione delle attività professionali;
- Supervisiona e guida gli studenti nell'attività formativa pratica di tirocinio professionalizzante;
- Valuta e certifica ciascun periodo di tirocinio;
- Può partecipare alla valutazione di fine anno degli studenti in qualità di valutatore e simulatore.

**2. GUIDA DI TIROCINIO/AFFIANCATORE (DELLA SEDE DI TIROCINIO)**

- Concorre con il tutor clinico al raggiungimento degli obiettivi del tirocinio;
- Facilita l'apprendimento delle competenze professionali;
- Vigila sulla qualità e sulle modalità di svolgimento delle prestazioni professionali durante il tirocinio.

Per l'apprendimento in ambito professionale, sono previsti i tutori clinici o di sede di tirocinio nella proporzione di un (1) tempo pieno lavoro per un numero di studenti non superiore a 15.

I tutori clinici o di sede di tirocinio appartengono allo stesso profilo professionale per il quale è istituito il Corso di Laurea in FISIOTERAPIA e sono nominati, con incarichi annuali, dal Consiglio di Corso, su proposta del Coordinatore.

L'elenco degli studenti dei Corsi di Studio che svolgeranno attività di tirocinio in ciascuno dei periodi programmati sarà comunicato tempestivamente dal Coordinatore del Corso di Laurea, o dal Presidente del Corso di Laurea Magistrale, alla Struttura sede di tirocinio.

**Art. 2 (Diritti e doveri del tirocinante e dell'Azienda)**

La Struttura sede di tirocinio si impegna a far conoscere ad ogni tirocinante le regole di comportamento previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, dai regolamenti aziendali, dalla legislazione antinfortunistica e, ai sensi dell'art. 36 DLgs n. 81/2008, le prescrizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, nonché le eventuali particolari prescrizioni da osservare sul piano tecnico-operativo durante lo svolgimento delle attività di tirocinio.

La Struttura sede di tirocinio, sulla base della valutazione del rischio specifico riferito alla struttura interessata, procede all'ulteriore eventuale profilassi, assumendone la responsabilità, e si impegna a darne formale comunicazione al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Università del Piemonte Orientale - Via Duomo, 6 - 13100 Vercelli.

Nel corso del tirocinio e comunque durante la permanenza in Azienda il tirocinante è tenuto all'osservanza delle norme, regole e prescrizioni di cui alla presente convenzione ed è altresì tenuto, anche dopo la conclusione delle attività di tirocinio, a mantenere il segreto in ordine ad operazioni o notizie riservate, delle quali sia venuto a conoscenza durante il periodo di tirocinio.

Durante lo svolgimento del tirocinio, gli studenti non possono essere adibiti a funzioni produttive, se non al fine di conseguire i particolari obiettivi previsti dai progetti attuativi. In relazione a quanto sopra, la Struttura sede di tirocinio si impegna a non richiedere agli studenti il rispetto di norme contrattuali di produttività, di obblighi di scadenze produttive.

I rapporti che la Struttura, sede di tirocinio, intrattiene con i tirocinanti non costituiscono rapporti di lavoro. Il tirocinante non può vantare nei confronti della Struttura sede di tirocinio alcun diritto di tipo retributivo.

**Art. 3 (Formazione dei formatori)**

Il Corso di Laurea in FISIOTERAPIA propone la formazione dei tutori clinici/professionali, anche attraverso corsi ECM, utilizzando una quota del finanziamento regionale; la Struttura sede di tirocinio garantisce la partecipazione dei tutori clinici/professionali alla formazione tutoriale programmata dal Corso di Laurea in FISIOTERAPIA. La Struttura sede di tirocinio promuove direttamente la formazione degli operatori guida di tirocinio, anche attraverso corsi ECM progettati assieme al Corso di Laurea in FISIOTERAPIA ed organizzati dall'Azienda/Struttura stessa o dall'Università.

**Art. 4 (Copertura assicurativa)**

L'Università garantisce la copertura assicurativa per responsabilità civile degli studenti relativamente ai rischi e agli infortuni connessi all'attività formativa.

La Struttura, sede di tirocinio, garantisce la copertura assicurativa agli studenti tirocinanti per le attività formative tecnico-pratiche (tirocini guidati, esercitazioni di laboratorio, attività professionalizzanti, ecc.).

**Art. 5 (Servizi agli Studenti)**

La Struttura sede di tirocinio provvederà a garantire agli studenti locali idonei per il consumo dei pasti spogliatoi e locali per attività didattiche correlate al tirocinio.

**Art. 6 (Allontanamento del tirocinante)**

Qualora si verificano episodi di particolare gravità, la Struttura sede di tirocinio può chiedere al Corso di Laurea in FISIOTERAPIA l'allontanamento definitivo o temporaneo dello studente, accompagnando tale richiesta da una relazione scritta indirizzata al Presidente del Corso di Laurea e al Coordinatore.

#### **Art. 7 (Oneri finanziari)**

Gli oneri finanziari sostenuti per il personale che svolge attività tutoriale messo a disposizione, sono a carico della Struttura, sede di tirocinio, che riceverà un rimborso dall'AZIENDA OSPEDALIERA "SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO" sede del Corso di Laurea in FISIOTERAPIA, che gestisce il relativo finanziamento, secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa Università - Regione.

#### **Art. 8 (Durata della convenzione)**

La presente convenzione ha durata triennale ed è rinnovabile attraverso apposito atto formale delle parti contraenti.

In ogni caso la sua durata è prorogata fino all'approvazione del nuovo Protocollo d'Intesa.

#### **Art. 9 (Disposizioni Finali)**

Per tutto ciò che non è previsto nel presente disciplinare si fa riferimento al Protocollo di Intesa e all'Accordo attuativo ad esso allegato.

Per tutte le controversie che potessero insorgere circa l'interpretazione e/o l'attuazione della presente convenzione e modelli ad essa allegati, sarà competente la Commissione Paritetica Regione/ Università per i Protocolli d'Intesa.

Letto, firmato e sottoscritto

Il Presidente del Corso di Laurea  
INVERNIZZI MARCO

---

Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Regionale sede formativa del Corso (o suo delegato)  
CABIATI CRISTINA (DELEGATA DAL D.G)

---

Il Legale Rappresentante della Struttura sede di tirocinio  
SERPIERI CHIARA

---



**TABELLE DEL DISCIPLINARE ATTUATIVO**

**Tabella 1 del Disciplinare Attuativo  
PROGRAMMAZIONE GENERALE DEL TIROCINIO  
ANNO ACCADEMICO**

PERIODO		Anni di Corso
dal	al	
26/04/2021	30/09/2021	1
26/04/2021	30/09/2021	1
26/04/2021	30/09/2021	1

**Tabella 2 del Disciplinare Attuativo  
SEDI DI TIROCINIO E TUTORI CLINICI INDIVIDUATI  
ELENCO DEI TUTORI CLINICI O DI SEDE DI TIROCINIO  
PER L'ANNO ACCADEMICO**

ANNO ACCADEMICO	COGNOME	NOME	STRUTT. SEDE TIROCINIO	PRESIDIO	SERVIZIO/ REPARTO	%
2020/2021	MAGGINI	SABRINA	ASL V.C.O	OSPEDALE S. BIAGIO DOMODOSSOLA	SRRF	10
2020/2021	PEDRONI	FEDERICA	OSPEDALE DI VERBANIA	PRESIDIO OSPEDALIERO DI VERBANIA	SRRF	10